



ENALCACCIA PESCA E TIRO VALLEPIETRA MONTI SIMBRUINI

REGOLAMENTO

ZONA DI PESCA CONTROLLATA

FIUME SIMBRIVIO

Art.1
(Istituzione Zona di Pesca Controllata)

1. E' istituita nel Comune di Vallepietra una Zona di Pesca Controllata sul Fiume Simbrivio dalla Diga del Simbrivio sino alle sorgenti del Carpinetto, affluenti compresi, in cui l'esercizio della pesca è consentito ai pescatori muniti di licenza in corso di validità e del tesserino ittico rilasciato dal Circolo Enalcaccia Vallepietra secondo la LR. 87/90 ed il presente Regolamento.

Art. 2
(Piano di gestione annuale)

1. Il piano di gestione annuale, redatto dal Circolo Enalcaccia Pesca e Tiro Vallepietra Monti Simbruini:

- a) individua il tratto della zona di pesca controllata;
- b) individua il tratto della zona di pesca "No Kill";
- c) determina le modalità di gestione;

Art. 3
(Modalità per l'esercizio della pesca)

1. Qualsiasi tecnica di pesca tra quelle contemplate dalla L.R.87/90 va effettuata esclusivamente con amo senza ardiglione e per quella esercitata con esche naturali l'amo deve essere anche di misura superiore al n°10.

2. E' vietato l'uso della larva di mosca carnaria, comunemente chiamata "bigattino", le esche siliconiche e l'imitazione delle uova di salmone.

3. Al fine di garantire la sopravvivenza del pescato:

- deve essere impiegato un guadino con maglie in materiale siliconico;
- non deve essere salpato trascinandolo sui sassi o sulla sponda;
- la slamatura deve avvenire con mano bagnata ed apposito slamatore;
- deve essere tagliata la lenza qualora la slamatura provocherebbe il sanguinamento

4. Al fine di salvaguardare l'ecosistema fluviale, la pesca deve essere esercitata a piede asciutto mentre è consentito l'ingresso in acqua al solo fine del guado e della slamatura del pesce. E', altresì, vietato il guado nei tratti di frega e nei periodi individuati nel piano di gestione.

5. Il pescatore, realizzata la quota giornaliera, ha l'obbligo d'interrompere l'esercizio della pesca.

6. Non è ammesso portare al seguito durante l'esercizio di pesca pesci catturati in altro luogo, nonché esche o attrezzature non consentite dal presente regolamento.

7. L'accesso alle zone di pesca con mezzi a motore è limitato al parcheggio nelle sole aree appositamente segnalate.

8. E' vietato pescare da qualsiasi tipo di manufatto (ponti, canali, dighe e simili).

9. Durante l'esercizio della pesca è fatto obbligo portare con sé il pescato utilizzando il cestino a tracolla (cerignolo), nonché è vietato posarlo in auto oppure consegnarlo a terzi.

10. E' vietato in qualsiasi modo disturbare od ostacolare il regolare esercizio della pesca, la distanza minima da rispettare tra i pescatori è stabilita nel doppio della lunghezza della canna più lunga.

11. Il tesserino ittico va compilato in ogni sua parte.

Art. 4
(Quota e misura minima)

1. È fatto divieto di trattenere più di n° 3 (tre) capi giornalieri.
2. La misura minima della trota è di 25 cm.

Art. 5
(Tesserino Ittico)

1. L'acquisizione del permesso di pesca determina l'accettazione del presente regolamento e contestualmente esonera il Circolo Enalcaccia Pesca e Tiro Vallepietra Monti Simbruini da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività alieutica.
2. Il rilascio del tesserino ittico è a titolo oneroso e si riconsegna entro il 31 Dicembre dell'anno in corso all'ente di rilascio.
3. La restituzione è consentita nella data di cui al precedente comma anche attraverso mezzo postale all'indirizzo: Enalcaccia Vallepietra, Piazza Marconi, 2 00020 Vallepietra (RM).
4. I tesserini ittici potranno essere rilasciati anche dalle attività commerciali dislocate sul territorio comunale. Gli esercenti che intendano fornire tale servizio debbono produrre apposita domanda al Circolo Enalcaccia valle pietra e dovranno fornire rendicontazione dei tesserini ricevuti entro il 31 dicembre dell'anno in corso. L'esercente che rilascia i tesserini ittici accetta implicitamente il presente regolamento.
5. Gli organi del Direttivo del Circolo Enalcaccia Vallepietra hanno facoltà di effettuare controlli, sui tesserini in carico ai rivenditori, in qualsiasi occasione.

Art.6
(Sanzioni)

1. Le infrazioni di cui al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 52 a € 500. Le infrazioni non espressamente previste sono sanzionate ai sensi della L.R. 87/90.
2. Le infrazioni verranno annotate sul tesserino ittico ed in caso di due infrazioni verrà ritirato il tesserino ed al titolare del medesimo sarà inibito l'esercizio della pesca nell'arco della intera stagione alieutica.
3. Tutte i pagamenti relativi alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 saranno effettuati a favore della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art.7
(Vigilanza)

L'accertamento delle violazioni e la loro contestazione compete ai soggetti indicati in base alla legislazione statale e regionale vigente ai sensi degli artt. 23, 97 e 117 Cost. e segnatamente a tutti i corpi dotati di uffici di polizia giudiziaria, nonché ai corpi e soggetti con funzioni di polizia amministrativa locale in materia di pesca, professionale o volontaria, ed avviene secondo le modalità previste dalla Legge 689/91 e dalle altre normative in materia sanzionatoria.

Art.8
(Campo Scuola)

1. La pesca nel tratto denominato "Campo Scuola" è vietata, nei giorni in cui sono previsti eventi o manifestazioni.

Art.9
(Periodo di pesca)

1. La pesca è consentita tutti i giorni, dalle ore 7,30 fino ad un'ora dopo il tramonto.
 2. La pesca apre il giorno 29 marzo e chiude la prima domenica di ottobre.
2. Il circolo Enalcaccia Vallepietra si riserva la facoltà di chiudere totalmente od in parte la Z.P.C. per ripopolamento o prelievo scientifico o comunque quando si verificano eventi che possano compromettere la fauna ittica.

Art.10

(Collaborazione con associazioni)

1. Il Circolo Enalcaccia Vallepietra con apposita convenzione disciplina la collaborazione con le associazioni che intendano partecipare alla gestione della Z.P.C.